

Deliberazione della Giunta Regionale 13 febbraio 2013, n. 2-5335

Trattenimento in servizio dei dipendenti esonerati ai sensi della L.R. n. 22/2009 e non "salvaguardati" ai sensi dell'art. 24, comma 14, lettera e) del D.L. n. 201/2011.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che:

la Regione Piemonte con L.R. 22/2009, all'art. 61, ha introdotto e disciplinato l'istituto dell'esonero dal servizio per il personale a tempo indeterminato delle categorie per gli anni 2009 e 2010 ex art. 72 del D.L. 112/2008 come una delle misure di razionalizzazione volte a favorire un migliore utilizzo delle risorse umane, a supporto e completamento del processo di riorganizzazione dell'ente; il predetto istituto è stato applicato anche al personale non dirigente delle aziende sanitarie della Regione e degli enti strumentali (art. 61, comma 6);

alle aziende sanitarie e agli enti strumentali con distinte D.G.R. sono stati dettati indirizzi per l'applicazione dell'istituto in argomento;

l'art. 61 ha previsto che per gli anni 2009 e 2010 il suddetto personale potesse chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva e che durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente venisse attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esonero;

la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 2-12490 del 9.11.2009, conformemente a quanto stabilito per l'esonero dalla circolare n. 10 del 20.10.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha impartito le direttive per l'attuazione dell'istituto in questione per il personale delle categorie della Giunta;

nel rispetto di quanto stabilito sia nella circolare n. 10 del 20.10.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che della D.G.R. n. 2-12490 del 9.11.2009, il collocamento in esonero del suddetto personale è avvenuto regolando la data di inizio dell'esonero tenendo conto della data di decorrenza della pensione;

identica disposizione è contenuta negli atti di indirizzo dettati per il personale non dirigente del S.S.R. e degli enti strumentali e ausiliari rispettivamente con D.G.R. n. 23-13109 del 25.1.2010 e D.G.R. n. 68-13008 del 30.12.2009;

successivamente il D.L. del 31.5.2010, n. 78, convertito con legge 122/2010, all'art. 12, comma 1, lett. a) ha modificato la normativa previgente in materia pensionistica prevedendo un'ulteriore dilazione del trattamento di pensione con l'introduzione della c.d. "finestra mobile" per chi maturava i requisiti dal 1.1.2011;

la predetta norma, in sostanza, prevedeva che dalla maturazione del diritto alla pensione si doveva attendere ancora 12 mesi per l'effettivo pensionamento, non contemplando tra i casi di deroga alla disciplina della finestra mobile l'istituto dell'esonero dal servizio;

in considerazione della irrevocabilità della domanda di esonero e la conseguente impossibilità della riammissione in servizio, al fine di evitare la possibilità che il dipendente non si vedesse erogare né lo stipendio al 50 per cento, né la pensione per il periodo della nuova finestra, rideterminata per ciascun dipendente già collocato in esonero, sono state apportate le dovute modifiche all'art. 61 della L.R. 22/2009, contenute all'art. 21 della L.R. 25/2010;

considerato quanto segue:

con D.L. n. 201 del 6.11.2011, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, all'art. 24, è stata introdotta per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici, che prevede nuovi requisiti anagrafici e contributivi da applicare dal 1 gennaio 2012;

l'art. 24, comma 14, lettera e) del D.L. 201/2011 ha incluso i lavoratori in esonero ex art. 72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 tra quelli "salvaguardati" cui può essere applicata la normativa pensionistica previgente e valevole fino al 2011;

il predetto articolo ha stabilito, inoltre, la disapplicazione delle leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;

- successivamente il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1 giugno 2012, relativo alle modalità di attuazione del citato art. 24 comma 14, lettera e) fissava in n. 950 i lavoratori pubblici dipendenti da salvaguardare, stabilendo che il lavoratore che intendeva rientrare in tale numero doveva presentare apposita istanza alla competente Direzione Territoriale del Lavoro;

al momento dell'entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 1 giugno 2012, l'INPS aveva chiesto alla Regione Piemonte l'elenco dei dipendenti propri e degli enti regionali in posizione di esonero, per i quali successivamente è stata chiesta con urgenza la certificazione della Posizione Assicurativa, proprio al fine della valutazione delle istanze in qualità di lavoratori salvaguardati;

sulla questione è intervenuto il Ministero del Lavoro con nota n. 0072987 del 28.11.2012 nella quale ha espresso il parere che gli esonerati delle Regioni non rientrino tra i lavoratori salvaguardati.

le Commissioni per i lavoratori salvaguardati, costituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, in conseguenza della succitata nota ministeriale hanno comunicato agli interessati la sussistenza di tale elemento ostativo all'accoglimento dell'istanza e invitato a presentare osservazioni in merito;

alle osservazioni puntualmente presentate dagli esonerati della Regione, delle ASL e degli Enti Strumentali alle Commissioni territorialmente competenti ha fatto seguito il definitivo diniego dell'istanza;

rilevato che l'esclusione degli esonerati regionali dai lavoratori salvaguardati non appare in linea con la volontà del legislatore in quanto la Regione Piemonte ha applicando l'istituto dell'esonero dal servizio con riferimento diretto all'art. 72 sopra citato;

rilevato, inoltre, che si può ritenere che l'applicazione delle leggi regionali che trattano l'istituto dell'esonero dal servizio e delle disposizioni analoghe, di cui al medesimo art. 24, comma 14, lettera e), operi sostanzialmente una parificazione tra la posizione degli esonerati statali e quella degli esonerati regionali;

dato atto che, al fine di evitare la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici appartenenti a diverse amministrazioni, la Conferenza delle Regioni ha formulato delle proposte emendative all'articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011 con l'intento di eliminare la disparità di trattamento operante tra le posizioni dei dipendenti pubblici di cui all'art. 72 comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 e le posizioni dei dipendenti pubblici dipendenti delle amministrazioni regionali;

dato atto, inoltre, che gli atti posti in essere sia della Regione Piemonte che dalla Conferenza delle Regioni finalizzati ad un chiarimento risolutivo della questione, ad oggi non hanno prodotto nessun risultato;

evidenziato che per gli esonerati, ai sensi della specifica normativa della Regione Piemonte, non rientranti su parere del Ministero del Lavoro nella categoria dei salvaguardati (n. 32 dipendenti regionali, n. 122 delle ASL, n. 6 dell'Arpa, n. 3 ATC, n. 1 Edisu) si apre la concreta prospettiva di ritrovarsi senza impiego, stipendio e pensione anche per lunghi periodi di tempo, con l'ulteriore conseguenza che in tali condizioni non è possibile il pagamento della parte contributiva, con una forte penalizzazione al fine del raggiungimento della pensione stessa;

verificato che già dal 28 febbraio 2013 si presentano casi di dipendenti della Regione Piemonte e delle ASL che concludono il periodo di esonero dal servizio, i quali conseguentemente non potranno più percepire né lo stipendio al 50 per cento, né la pensione;

nelle more di approvazione del disegno di legge regionale, diretto a tutelare i dipendenti della Regione Piemonte, delle ASL e degli enti strumentali che concludono il periodo di esonero dal

servizio e finalizzato a dare una soluzione al grave problema venutosi a creare nel modo sopra descritto;

ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione del predetto D.D.L., teso ad emendare l'art. 61 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22, fornire una soluzione transitoria, onde evitare un danno grave e irreparabile ai dipendenti regionali che non abbiano visto accolta la propria istanza per l'accesso ai benefici ai sensi dell'art. 24 commi 14 e 15 del D.L. 201/2011 e del decreto interministeriale 1.6.2012 e che termineranno il periodo di esonero supplementare a partire dal 28.2.2013 senza alcuna salvaguardia, continuando a corrispondere ai predetti dipendenti il trattamento economico pari al 50 per cento, oltre al versamento dei contributi a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 61 comma 7 bis, della L.R. n. 22/2009;

precisato, inoltre, che la corresponsione del suddetto trattamento economico cessa sia in caso di maturazione del diritto a pensione, sia nell'ipotesi di riconoscimento dei benefici dei c.d. lavoratori salvaguardati ai sensi del citato decreto interministeriale del 1 giugno 2012;

rilevato, inoltre, che, la soluzione individuata per i dipendenti regionali, con le stesse limitazioni, può essere applicata dalle Aziende Sanitarie, dagli enti strumentali e dagli enti ausiliari della regione per i propri dipendenti che ugualmente non abbiano visto accolta la propria istanza per l'accesso ai benefici per i c.d. lavoratori "salvaguardati" ai sensi dell'art. 24 commi 14 e 15 del D.L. 201/2011 e del decreto interministeriale 1.6.2012 che, terminando il periodo di esonero supplementare a partire dal 28.2.2013, altrimenti, si troverebbero privi sia del trattamento economico al 50 per cento e sia della pensione;

vista D.G.R. n. 2-12490 del 9.11.2009;

vista la L.R. 29/2009 e s.m.i;

visto il D.L. 201/2011;

visto l'art. 16, comma 2, della L.R. 23/2008;

tutto quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

di consentire la permanenza in servizio in condizione di esonero ai dipendenti regionali che non abbiano visto accolta la propria istanza per l'accesso ai benefici per i c.d. lavoratori "salvaguardati" ai sensi dell'art. 24 commi 14 e 15 del D.L. 201/2011 e del decreto interministeriale 1.6.2012 che terminano il periodo di esonero a partire dal 28.2.2013 fino al momento in cui non maturino il diritto a pensione, o fino al riconoscimento dei benefici dei c.d. lavoratori salvaguardati;

ai dipendenti in condizione di permanenza dell'esonero continua a essere corrisposto il trattamento economico attualmente spettante, pari al 50 per cento del trattamento economico corrisposto al momento del passaggio in esonero, oltre al versamento dei contributi a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 61, comma 7 bis, della L.R. n. 22/2009;

la permanenza nella condizione di esonero è subordinata ad esplicita e preventiva accettazione da parte dei dipendenti interessati;

la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo per l'estensione delle su specificate misure ai dipendenti esonerati dal servizio delle Aziende sanitarie, degli enti strumentali e degli enti ausiliari della regione che non abbiano visto accolta la propria istanza per l'accesso ai benefici per i c.d. lavoratori "salvaguardati" ai sensi dell'art. 24 commi 14 e 15 del D.L. 201/2011 e del decreto interministeriale 1.6.2012 e che, con decorrenza dal 28.2.2013 termineranno il periodo di esonero supplementare.

Alla spesa di euro 91.800,00 derivante dalla presente deliberazione si farà fronte con le risorse disponibili sui capitoli di cui all'UPB n. DB07051 del Bilancio 2013.

E' demandata alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)